

Gloria Pancino


VENEZIA 1778. MARIA MADDALENA DE GANDINI SI RIVOLGE AL TRIBUNALE DEGLI ESECUTORI CONTRO LA BESTEMMIA.

Premessa.

La vicenda capitata a Maria Maddalena, figlia di Zuanne de Gandini, non presenta particolari note di originalità od unicità nel contesto sociale veneziano del 1778. Ella, come tante altre giovani, fu adescata con fallaci promesse da un individuo che l'amoreggiò per un certo periodo di tempo e la lasciò poi all'improvviso, essendosene stancato. Il suo caso rientrava, per la giustizia penale, nell'imputazione di *"deflorazione con promessa di matrimonio"*, se ne occuparono perciò gli **Esecutori contro la bestemmia** intentando un processo contro Bastian Regoletti, *"solito vender oglio ed altro in Campo S. Polo"*. Dalla valutazione complessiva del processo si possono evincere le varie personalità dei soggetti implicati, e i rapporti che li legavano al resto della società, ma soprattutto il ricorso alle denunce e alle testimonianze false e calunniose come strumento di vendetta privata.

Il tribunale degli Esecutori contro la bestemmia: origini.

Il processo iniziò l'11 agosto 1778 nel tribunale degli Esecutori contro la bestemmia, magistratura creata nell'ambito del Consiglio dei X con peculiari funzioni di custode dell'ordine e della morale pubblica. Gli Esecutori contro la bestemmia venivano eletti dal Consiglio dei X estraendo a sorte fra i nobili veneziani, già membri del Consiglio dei X e restavano in carica un anno.



Un esempio di Bando e Sentenza degli Esecutori contro la bestemmia

La loro giurisdizione abbracciava un ambito territoriale ristretto: Venezia e il Dogado; la loro competenza invece era piuttosto ampia e riguardava: le bestemmie come espressione di "scelleratezza" civile e religiosa, le *profanazioni di luoghi sacri, i matrimoni clandestini, le deflorazioni con promessa di matrimonio, il lenocinio, i giochi proibiti, la "malavita"* (ovvero gli atteggiamenti violenti e intimidatori accompagnati spesso da oziosità), *il gioco o la generica irreligiosità.*

Apparentemente frammentaria e caotica aggregazione di competenze diverse, la giurisdizione degli Esecutori contro la bestemmia mirava alla **tutela del decoro e della moralità pubblica**. Infatti gli *Esecutori contro la bestemmia* svolgevano anche attività amministrativa e di ordine

pubblico controllando i teatri, registrando i permessi di stampa dei libri, concedendo ai forestieri permessi di soggiorno a Venezia, sorvegliando le meretrici e intervenendo nei monasteri a imporvi la disciplina.

L'istituzione degli *Esecutori contro la bestemmia* (1537) si colloca in un periodo di profonde trasformazioni dei sistemi giudiziari dei maggiori Stati europei. Infatti in Francia, Inghilterra e negli Stati italiani di Milano, Firenze e Stato della Chiesa si realizzarono alcune riforme accomunate dall'intento di garantire allo Stato gli strumenti necessari per un intervento repressivo, svincolato dagli impacci propri delle procedure private e accusatorie e meno rispettoso dei diritti di difesa degli imputati. Questa tendenza rispondeva anche alla necessità di disporre di nuovi metodi di controllo e di intervento sulla vita morale e religiosa, cioè su una sfera della vita sociale, le cui "deviazioni" erano difficilmente perseguibili.

A Venezia la nomina degli Esecutori contro la bestemmia lasciava intuire il desiderio di riconfermare la **sovranità della Repubblica** e il suo diritto inalienabile di imporre ai sudditi un comportamento che doveva essere il più possibile rassegnato, benpensante, modesto, timoroso, ligio allo Stato e alle gerarchie sociali, devoto alla chiesa e osservante dei precetti della fede. In un periodo segnato da guerre, carestie, epidemie la collettività manifestava il bisogno di ingraziarsi il favore divino e di eliminare i peccati che ne provocavano la vendetta, come le bestemmie ritenute, secondo un'antica e diffusa credenza popolare, la causa di ogni disgrazia e flagello.

Pertanto gli Esecutori contro la bestemmia diventarono tutori della religiosità e del buon costume pubblico e privato nei confronti della borghesia, del popolo e dei forestieri che capitavano a Venezia; la Repubblica si propose anche come paladina di individui poveri, umili e oppressi sfruttati o soverchiati dai potenti che abusavano di loro.

Nei confronti dei poveri mutò così il tradizionale atteggiamento benevolo e condiscendente, mentre nei mendicanti si videro soprattutto gli aspetti umani più indecenti e disgustosi, la degenerazione fisica e morale, il grave turbamento al decoro pubblico. Lo Stato prese, nei loro confronti, severi provvedimenti di lavoro e di imbarco coatto, ricorrendo alle espulsioni e alle reclusioni negli ospedali. La nuova politica di assistenza mirava innanzitutto all'eliminazione completa della mendicizia a Venezia e, in secondo luogo si pretese che le prostitute conducessero un'esistenza separata dalla buona società.

Sembra di cogliere in queste disposizioni una sorta di ossessione del contatto fisico, della contaminazione, come se il contagio dell'animo seguisse le stesse vie di quello del corpo. A tal proposito l'esperienza d'igiene, sanitaria e morale insieme, si concretizzava e si definiva nella ricerca costante della separazione. Tuttavia l'atteggiamento verso il problema della morale si diversificava da quello relativo alla blasfemia e ai peccati in genere per la prospettiva strettamente *laica* in cui esso si poneva, perciò la salvaguardia dei costumi e del decoro coincise con la tutela dell'ordine civile e sociale.

Alla stessa realtà sociale si riferivano le competenze sui reati di tipo sessuale e sulle *defflorazioni con promessa di matrimonio*, poiché l'intento pratico degli Esecutori contro la bestemmia - costringendo il colpevole al matrimonio o al pagamento di una dote - era di fornire alla donna violata l'opportunità di sfuggire alla prostituzione, cui altrimenti era difficile sottrarsi.

Considerazioni su casi giudiziari sottoposti al tribunale degli Esecutori contro la bestemmia.

Madile Gambier, archivista e paleografa, che ha studiato i processi promossi dagli Esecutori contro la bestemmia sottolinea la frequenza dei casi di deflorazione in cui la donna offesa figura spesso come querelante. Tutte le azioni legali furono concepite, più o meno, alla stessa maniera, essendo imperniate sul contrasto tra l'onesto e cristiano vivere della ragazza e il tradimento dell'uomo cui essa soccombeva per ingenuità. L'accettazione della querela richiedeva, tra le altre cose, la presenza della **promessa di matrimonio**, così la donna partiva sempre da una condizione di favore.

Di solito era molto difficile stabilire la realtà dei fatti e, anche se la promessa aveva per i giudici una reale importanza, non si trovavano quasi mai casi in cui fosse stata fatta davanti a testimoni o ancor meno scritta; si trattava perlopiù di promesse che i due amanti potevano aver condiviso o che avevano riferito a parenti e conoscenti.

La verità era talmente incerta che il processo si imperniava sulla reputazione dei due protagonisti, in particolare sulla **verifica dell'onestà della ragazza**. Infatti gli Esecutori contro la bestemmia sembravano non aver nessuna esitazione quando la reputazione di una ragazza era dubbia: la violenza accaduta, seppur vera, non aveva nessuna importanza quando veniva esercitata su una donna non virtuosa. Spesso l'integrità morale di una ragazza dipendeva dalla capacità della sua famiglia di esercitare le funzioni di controllo e filtro con l'esterno, delegate dalla società incapace, tuttavia, di aiutare la famiglia stessa nella difesa delle figlie. La scarsa sorveglianza era poi la causa principale degli episodi di stupro ai minori, anche se essa nasceva dalla necessità di recarsi fuori casa per lavorare.

Fino al Settecento una giovane, per sposarsi come desiderava, doveva non solo dimostrare la propria illibatezza, ma anche un passato sgombro da precedenti avventure ed esperienze. Se dunque la castità sembrava essere il principale requisito, richiesto alla donna per il suo corretto inserimento nella società, c'era poi da chiedersi se la società stessa le garantisse sicurezza e adeguate difese capaci di soddisfare le esigenze morali di cui veniva richiesta. Certo una ragazza del popolo difficilmente poteva, per cause indipendenti dalla sua volontà, rispettare gli schemi di comportamento che le venivano imposti, dato che i rapporti con l'altro sesso erano più frequenti di quelli che intercorrevano fra i membri del patriziato, pur limitandosi sempre a brevi scambi di battute e saluti, per la necessità di recarsi fuori casa a lavorare o a far servizi.

La perdita dell'onore era senza alcun dubbio un fatto grave, ma si poteva riparare senza provocare tragedie; c'era infatti una grande fiducia nell'opera della giustizia, non inflessibile, ma **quasi paterna**, come prevedeva il sistema penale veneziano spesso ben disposto ad accogliere suppliche, a concedere grazie o diminuzioni di pena. Sicuramente la legge puniva con maggior severità gli stupri quando c'era una differenza di ceto sociale, in quanto tali episodi erano portatori di disordini o scandali; per questo i processi per deflorazione, sottoposti agli Esecutori contro la bestemmia, coinvolgevano persone appartenenti prevalentemente ai ceti popolari. Al contrario per i nobili erano previsti tribunali e giudizi processuali separati.

Nel caso in cui la violenza subita avesse comportato una gravidanza indesiderata - l'aborto pare non fosse stato mai praticato su larga scala - si preferiva spesso abbandonare il neonato sulle

soglie di un convento o di altri luoghi pii, pratica divenuta usuale e accolta con rassegnazione. La ragazza si presentava alla giustizia già sgravata e in sede processuale non vi era alcun accenno all'avvenuto parto, oppure si diceva solo che il figlio era stato portato al luogo pio, quasi sempre senza spiegazioni. Le donne implicate in questi processi non dimostravano uno spiccato sentimento materno, data la mancanza di accenni anche indiretti all'esistenza del figlio; esse non ricorrevano al ricatto morale accentuando la miseria della loro condizione, sottolineando il dolore del distacco, né tentavano di impietosire la giustizia citando qualche ricordo del bambino; neppure cercavano di mettere in cattiva luce il *seduttore* denunciandone la freddezza nei riguardi della paternità e la mancanza del legittimo affetto per il figlio.

Sembra che a questo comportamento le ragazze abdicassero fin dall'inizio delle loro storie, iniziate all'improvviso e abbastanza casualmente. Il futuro seduttore le aveva adochiate durante uno dei loro spostamenti da casa al luogo di lavoro o per qualche commissione ai padroni, nel caso fossero a servizio, dato che il ritrovarsi per strada senza uno scopo preciso era assolutamente improbabile. Anche se, dalle parole dell'accusatrice, il rapporto iniziava sempre con le caratteristiche della sopraffazione - poiché la scelta e la decisione era sempre dell'uomo - l'assecondare o anche solo l'accorgersi dei cenni rivolti era senz'altro un'imprudenza. Dopo il primo scambio di occhiate, negli incontri successivi l'uomo iniziava una serie di dichiarazioni fino ad arrivare a parlare di matrimonio. Allora la ragazza sembrava scuotersi dalla sua impassibilità e cominciava a far presenti le evidenti difficoltà, o le condizioni cui doveva sottostare l'innamorato, prima di compiere il passo decisivo.



Giovinetta alla sorgente

Si nota maggior reciprocità in questa seconda fase del rapporto, quando anche la donna cercava di presentarsi come persona e non solo come oggetto di desiderio. D'altra parte le ragazze, nonostante i divieti, si muovevano abbastanza liberamente, incontravano l'innamorato in casa di amici compiacenti, lo facevano entrare nelle loro abitazioni in assenza dei parenti. Dopo qualche tempo l'innamorato cominciava ad allungare le mani. Iniziava così secondo le accusatrici, anche la lotta per difendere la propria purezza.

Gli attacchi erano sempre rapidi, violenti e non lasciavano spazio alla tenerezza o alla manifestazione di quel reciproco affetto che pure avrebbe dovuto esistere. La resa, comunque, sembrava avvenire in nome di un matrimonio sempre più vicino. Poi subentrava la rassegnazione negli incontri successivi, solitamente pochi, infine avveniva l'abbandono sempre abbastanza improvviso e senza spiegazioni. Entravano in scena, a questo punto, degli intermediari: il confessore o un'amica compiacente che tentavano di sanare la situazione in nome della morale o della religione.

Al fallimento della mediazione, cui seguiva spesso una dichiarata espressione di diffamazione ("era stata d'altri"), la ragazza ricorreva agli Esecutori contro la bestemmia e, prima di tutto e

nonostante tutto, **chiedeva di essere sposata**. Poiché questa richiesta non veniva accolta, la ragazza recriminava di essere stata adescata con l'inganno. In questo modo giustificava le dichiarazioni precedenti in cui si asteneva dall'accusare apertamente il seduttore. La reale molla che spingeva queste ragazze ad iniziare una relazione e la sola contropartita che potevano riceverne pare, dunque, essere stato il matrimonio.

Sia che la relazione durasse qualche mese, sia che si protraesse per anni, la conclusione era sempre la stessa: come improvvisamente era emersa la figura del seduttore nella vita della ragazza, altrettanto di colpo scompariva, quasi sempre senza una ragione apparente. In molti casi questa scomparsa aveva facili spiegazioni: alcuni di loro erano sposati, ma soprattutto non avevano nessuna intenzione di assumersi l'onere del matrimonio. Abbastanza scontate erano le motivazioni e gli atteggiamenti che tali individui assumevano dopo l'abbandono: quasi sempre il seduttore faceva sapere agli intermediari che non aveva trovato vergine la ragazza, sminuendo la gravità del gesto e mettendo in cattiva luce la donna, cosicché il reato risultava una semplice fornicazione che le leggi civili non proibivano.

Secondo la mentalità corrente, il controllo della situazione era sempre affidato alla donna, pertanto sua era la colpa se non aveva voluto o potuto mantenerlo; ciononostante per i casi giudiziari in cui si hanno le sentenze, l'uomo viene quasi sempre condannato alla pena del bando che andava da un massimo di vent'anni ad una media di tre, cinque anni, sempre con l'alternativa del pagamento di cento o centocinquanta ducati a "*maritar o monacar*".

Il processo a Maria Maddalena de Gandini

Nel caso in esame Maria Maddalena de Gandini, parte lesa, sporse querela, detta anche "*indolenza*", agli Esecutori contro la bestemmia contro Bastian Regoletti colpevole di averla sedotta e poi abbandonata in stato di gravidanza, nonostante le ripetute promesse di matrimonio.

Più precisamente l'11 agosto 1778 Maria Maddalena de Gandini, "*una giovine grassa con veste e zendal, di statura ordinaria e di anni 18*", dichiarò in tribunale di essersi recata più volte, su incarico della madre, ad acquistare cibarie nella bottega gestita da Bastian Regoletti, un forestiero di anni 25, celibe, aiutato da un garzone. L'imputato la corteggiò con assiduità finché, in un giorno di pioggia, dopo averle giurato di sposarla, la deflorò facendole perdere i sensi; al suo risveglio la consolò e la ricompensò con del denaro. In seguito gli incontri amorosi si susseguirono con regolarità, ma anche "*alla presta*", per non lasciare il garzone in bottega da solo, finché, con l'andare del tempo, la ragazza rimase incinta, suscitando il risentimento dell'amante che, accusandola di poca esperienza, le intimò di non andare più nella sua bottega, dandole un mezzo ducato.

Maria Maddalena, delusa e disperata, riferì l'accaduto ai genitori che tentarono di accomodare la faccenda costringendo il seduttore a sposare la figlia ma, essendo costui sempre renitente al suo dovere, essi si risolsero a presentare denuncia al tribunale, proponendo la convocazione di alcuni testimoni, al fine di accertare l'onestà della ragazza, vittima di un uomo senza scrupoli; poi la stessa venne visitata dalle ostetriche Maria Bonelli ed Elisabetta Rosetti concordi nel confermare il suo avanzato stato di gravidanza.

e-Storia

Una volta accertato il fatto criminoso, attraverso la deposizione dell'offesa e dei testi da lei citati, gli Esecutori contro la bestemmia intimarono a Bastian Regoletti di comparire in tribunale, entro e non oltre il termine di otto giorni, per difendersi e discolparsi dalle imputazioni infrascritte.

Innanzitutto Bastian Regoletti, tramite il suo avvocato, dimostrò l'insussistenza dell'accusa e la sua innocenza, asserendo che la sua bottega constava di una sola stanza, nella quale non poteva essersi consumata nessuna violenza, data la presenza costante del suo garzone.

Le altre argomentazioni vertevano sull'infondatezza delle dichiarazioni prodotte dall'accusatrice, in quanto i due testimoni, uno giurato e l'altro senza giuramento, convocati dalla ragazza, avevano deposto unicamente che conoscevano Maria Maddalena come una ragazza perbene. Di contrasto Bastian Regoletti dichiarò che la "*fede giurata di buoni costumi*" - attestato di morigeratezza ed obbedienza ai precetti della chiesa - rilasciato dal curato della chiesa di San Raffaele Arcangelo e stilato con burocratica indifferenza su moduli previsti - doveva servire a Maria Maddalena come referenza per cercare lavoro o una sistemazione. E dunque non avrebbe dovuto avere valore nel processo.

Finalmente il tribunale degli Esecutori contro la bestemmia emise nei confronti di Bastian Regoletti una sentenza di bando da Venezia e dai suoi domini per tre anni consecutivi; se poi il bando fosse stato disatteso, l'accusato sarebbe stato incarcerato per un anno, a meno che non avesse depositato cento ducati a favore di Maria Maddalena de Gandini come dote in caso di matrimonio o monacazione.

A questo punto l'imputato si presentò in tribunale e venne incarcerato, ma volendo sottoporsi ad un nuovo processo fu liberato e condotto davanti agli Esecutori contro la bestemmia. Pertanto venne convocata Gírolama Saselica, levatrice a S. Nicolò, che dichiarò di aver visitato Maria Maddalena, dietro sua richiesta, e di averla trovata gravida di sei mesi, aggiungendo di aver appreso dalla medesima di esser stata ingravidata dal Regoletti, dopo aver avuto una precedente relazione con un altro ragazzo.

In pratica l'imputato sperava di essere assolto sulla base di tre principi: ovvero che l'accusa non aveva alcun principio di prova legale; che non essendo provata l'accusa, il presunto reo non era punibile; infine che, in assenza di prove, l'accusa diveniva una presunta calunnia. Inoltre le prove dell'onestà della ragazza non si potevano considerare valide, in quanto la "*fede giurata di buoni costumi*" era stata rilasciata per commiserazione.

A questo punto, mancando di fondamento le prove legali, poiché non c'erano testimoni che dichiarassero di aver assistito per caso, almeno una volta, all'approccio dei due amanti, neppure il giovane garzone impiegato nella bottega dell'imputato, **l'accusa fu comprovata falsa.**

Di fatto la legge veneta imponeva che l'accusa di "*deflorazione con promessa di matrimonio*" fosse provata da testimoni; inoltre, se la natura della giovane violata non ammetteva, per istinto di verecondia, la presenza di testimoni, dovevano essere legalmente provati gli antecedenti, le conseguenze e le circostanze concomitanti, in modo che il giudice potesse addivenire ad una ragionevole e fondata credenza del fatto.

Tuttavia questa prassi non era stata seguita in quanto l'accusatrice non ha trovato l'accordo con l'imputato circa la sua gravidanza molto prima del processo, in modo che costui potesse

adempiere ai suoi doveri di padre, evitando che il figlio fosse abbandonato al “*Comun Refugio dei Bastardi*”. Perciò le accuse di Maria Maddalena, non essendo provate da testimoni, la rendevano perseguibile per legge con l'accusa di diffamazione.

In sostanza la sentenza, per prassi inappellabile, emessa il 16 settembre 1778 prevedeva che Bastian Regoletti versasse a Maria Maddalena dieci ducati per essere impiegati in opere pie. Si trattava dunque di una condanna simbolica che comportava solo il pagamento delle spese processuali, pratica d'altra parte frequente contro imputati già carcerati, arrestati o presentatisi volontariamente.

Nel complesso l'esame delle sentenze dei processi sottoposti agli Esecutori contro la bestemmia rivela che le condanne a pene detentive o corporali, cioè il carcere, la galera, la frusta, l'amputazione della lingua o la pena ospitale, risultano un terzo del totale. Nel caso esaminato la decisione di versare 10 ducati alla parte lesa può essere motivata dal fatto che spesso l'ammontare della pena pecuniaria era corrisposto all'autore della denuncia quando questi lo richiedesse.

Conclusioni

I processi degli Esecutori contro la bestemmia sollevano tutti il problema della **calunnia** in quanto è molto più facile accusare qualcuno ed essere creduti, che difendersi dalle imputazioni false. In effetti l'accettazione delle denunce anonime, la segretezza, almeno teorica, sui nomi dei testimoni, la sommarietà dei procedimenti, le rigide restrizioni alla difesa, l'inappellabilità dei giudizi ribadiscono l'importanza dell'accusa. Inoltre tutte le testimonianze sono dettate da motivi di interesse o di animosità personale che ne inficiano la validità: con un testimone l'accusato ha avuto un litigio, da un altro avanza soldi, un altro ancora, parente dell'accusatore, depone contro il reo senza poter provare la sua colpevolezza.

Sistematicamente i giudici si trovano così a dover scegliere fra due contrastanti immagini: quella proposta dagli accusatori e quella dell'imputato che, a sua volta, prima ancora di difendersi, accusa querelanti e testimoni che lo perseguitano.

Complessivamente tutto ciò che nei legislatori deve garantire l'efficacia e l'incisività repressiva, inevitabilmente apre un varco altrettanto ampio **all'ingiustizia e all'arbitrio**.

Nel caso giudiziario in esame pare che **l'ingenuità** di Maria Maddalena sia documentata nel corso di tutto il processo dato che tutte le sue dichiarazioni vennero smentite, una per una, dalla difesa, anche se apparivano, a prima vista, fondate e ragionevoli. Ella aveva focalizzato la questione sul torto subito, cercando di suscitare nei giudici una naturale e legittima compassione per la sua sventurata sorte di ragazza **povera e ingannata**; anche le deposizioni dei testimoni erano concertate nel proporre l'immagine di una ragazza onorata e pia, vittima di un meschino raggio.

Nel corso del processo emerge invece che Maria Maddalena de Gandini era, secondo l'opinione di varie persone, una giovane smaliziata che aveva avuto altre relazioni amorose, ma non era riuscita a sposarsi. Questo intento aveva animato tutte le sue accuse ed era comprovato anche dal rifiuto che lei aveva opposto al seduttore di risolvere la questione col denaro.

e-Storia

L'imputato non dimostrò mai nel corso del processo alcun attaccamento o pena per la ragazza che pur aveva frequentato per più di un anno, dal carnevale del 1777 all'agosto del 1778, al contrario egli aveva sempre e solo cercato di difendere la sua reputazione, senza preoccuparsi di avere almeno un colloquio con la giovane.

Nel complesso appare diffusa questa pratica di ricorrere alla giustizia per risolvere situazioni private e intime, cosa che del resto denota la mancanza di rapporti umani sinceri e responsabili.

Senza dubbio con il passare del tempo sono cambiati sia l'atteggiamento dell'uomo nei confronti dei figli illegittimi, sia la consapevolezza delle donne nelle relazioni amorose; inoltre ora l'aborto è legalizzato, mentre i figli nati al di fuori del matrimonio sono abbandonati solo in casi eccezionali.

Bibliografia:

Gaetano Cozzi, *Note sui tribunali e procedure penali a Venezia nel '700*, estratto da Rivista Storica Italiana;

Esecutori contro la bestemmia, Busta 51- Archivio di Stato di Venezia;

Madile Gambier, *La donna e la giustizia penale veneziana nel XVIII secolo*, da *Stato, società e giustizia nella Repubblica Veneta - Secoli XV - XVIII*;

Renzo Derosas, *Moralità e giustizia a Venezia nel '500 - '600. Gli Esecutori contro la Bestemmia*, da *Stato, società e giustizia nella Repubblica Veneta, secoli XV - XVIII*.

